

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

---

### INDAGINE CONOSCITIVA SUL RIASSETTO DEL MERCATO DEL GAS

4<sup>o</sup> Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 21 MARZO 2000

(Antimeridiana)

---

**Presidenza del presidente CAPONI**

## INDICE

### Audizione dei rappresentanti dell'Autorità per l'energia e il gas

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 9, 19	AMMASSARI . . . . .	Pag. 18
CARPI ( <i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i> ) . . . . .	10, 14	GARRIBBA . . . . .	17, 18
* TRAVAGLIA ( <i>Forza Italia</i> ) . . . . .	15, 16, 18	RANCI . . . . .	3, 12, 14 e <i>passim</i>

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Pippo Ranci, il professor Giuseppe Ammassari, il professor Sergio Garribba, il dottor Oliviero Bernardini, il dottor Claudio Di Macco e il dottor Diego Gavagnin dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.*

*I lavori hanno inizio alle ore 12.*

#### **Audizione dei rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul riassetto del mercato del gas.

Onorevoli colleghi, vi faccio presente che, su sollecitazione di alcuni colleghi, ho richiesto, a nome della Commissione, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, l'attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista, e che la Presidenza del Senato ha già fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Sono qui presenti questa mattina i rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che ringrazio per aver accolto il nostro invito. Prego pertanto il presidente Ranci di comunicare alla Commissione le valutazioni dell'Autorità sullo schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva 98/30/CE.

RANCI. Signor Presidente, la ringrazio anche nome dei miei colleghi, professor Ammassari e professor Garribba, per questa opportunità che ci viene offerta di offrire il nostro contributo ad un dibattito così importante. Farò una sintesi della relazione che vi lasceremo agli atti.

L'Autorità ritiene che le norme e le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo costituiscano una solida base per un tempestivo e ben impostato avvio del processo di liberalizzazione del mercato del gas in Italia. Lo schema di decreto legislativo definisce priorità e strumenti per la transizione verso un mercato aperto e concorrenziale, che contribuisca alla crescita economica del Paese. La legge 14 novembre 1995, n. 481, che istituisce l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la legge delega 17 maggio 1999, n. 144, e la direttiva europea 98/30/CE concordano infatti nel prevedere che le attività del settore del gas naturale siano svolte in un contesto di mercato aperto alla concorrenza nel quale le esigenze di servizio di pubblica utilità trovino tutela in una regolazione attenta sia alla libertà di impresa, fonte di efficienza e di innovazione, sia alla difesa degli utenti e dei consumatori, in particolare di quelli più deboli.

La liberalizzazione del mercato del gas riteniamo che costituisca da un lato una scelta obbligata a causa dell'evoluzione mondiale del settore e delle scelte operate dall'Unione europea, dall'altro una grande opportunità per il Paese, i consumatori, le imprese consumatrici e le imprese del servizio del gas. Gli interventi previsti devono essere valutati secondo un triplice ordine di esigenze: l'esigenza di una effettiva pluralità di fornitori; in secondo luogo l'esigenza di una possibilità per i consumatori di scegliere il proprio fornitore; e infine, trattandosi di un sistema a rete, l'esigenza che vi sia indipendenza e accessibilità nella rete e nelle sue strutture.

Vorrei ora fare alcune brevi premesse di carattere generale. In primo luogo l'industria europea, sotto lo stimolo della deregolamentazione dei monopoli nazionali e i radicali processi di privatizzazione, si è avviata verso mutamenti di struttura, attraverso alleanze e fusioni di imprese, spesso con proiezioni che superano i confini dell'Unione europea. In questo contesto dinamico è nell'interesse del Paese che il mercato del gas si liberalizzi il più velocemente possibile, nell'interesse degli utenti civili, degli utenti industriali e delle stesse imprese del gas.

Una seconda premessa: il mercato italiano del gas risulta caratterizzato dal più elevato incremento in volume tra mercati europei. Nelle previsioni al 2010 si prevede un incremento di quasi 26 miliardi di metri cubi, pari quasi al 40 per cento rispetto ai livelli del 1999. In terzo luogo, vi è un differenziale tra prezzi e tariffe del gas tra l'Italia e gli altri paesi dell'Unione europea che è a sfavore degli utenti italiani rispetto ai prezzi medi europei ed è particolarmente ampio nei confronti di quei paesi in cui esiste un mercato liberalizzato. In un allegato alla relazione troverete i calcoli, che abbiamo cercato di fare in modo accurato, prescindendo dalla componente fiscale; risulta che il livello medio dei prezzi italiani è di un 7 per cento superiore a quello medio europeo sia per le utenze domestiche che per quelle industriali (sono dati del luglio 1999, gli ultimi disponibili su fonte Eurostat). Se prendiamo i prezzi di un paese liberalizzato come il Regno Unito, le differenze naturalmente sono maggiori: i prezzi sono inferiori a quelli italiani di un 10 per cento per le utenze domestiche e di un 20 per cento per quelle industriali.

Abbiamo cercato di fare un conto di quanto possono contare in questa differenza i fattori strutturali, vale a dire più il facile accesso alle fonti di approvvigionamento per la minore distanza rispetto all'origine e le differenze climatiche. Risulta che la metà della differenza riscontrata approssimativamente possa essere ricondotta a questi fattori strutturali; l'altra metà deve essere ricondotta alla mancanza in Italia di una pressione concorrenziale nel mercato del gas, e in parte anche, rispetto a paesi che pure non hanno ancora liberalizzato, da un lato all'effetto indiretto di una minor incidenza fiscale in Italia sul gas rispetto ai combustibili alternativi che attenua la pressione competitiva dei combustibili alternativi, dall'altro lato, nei confronti di alcuni paesi europei, ad una regolamentazione dei prezzi che nel nostro Paese è tradizionalmente meno rigida e che solo recentemente l'Autorità per l'energia ha cercato di render più incisiva. In

particolare, l'Autorità ha fissato nell'aprile dello scorso anno i nuovi criteri per l'indicizzazione delle tariffe per la parte relativa al costo della materia prima e, con il provvedimento del 22 dicembre, l'Autorità ha ridotto il prezzo del gas ceduto dall'Eni agli esercenti il servizio di distribuzione.

Vorrei notare che l'effetto di questi interventi, in particolare della più razionale e mirata indicizzazione, ha prodotto un'attenuazione dell'impatto inflazionistico, senza alcuna manipolazione, ma semplicemente come risultato di questi interventi dovuti nell'ambito dei compiti dell'Autorità. Tutto questo è illustrato nell'allegato B, che delinea il rapporto tra l'inflazione al consumo, le tariffe del gas e anche le tariffe elettriche.

Vediamo ora in dettaglio le tre esigenze cui facevo cenno prima; innanzitutto, dal lato dell'offerta, come giungere ad una molteplicità di fornitori. Lo schema di decreto legislativo prevede che l'attività di approvvigionamento del gas naturale debba essere libera, quindi la sicurezza energetica nazionale deve essere garantita dalla diversificazione delle fonti di approvvigionamento, dalla maggiore integrazione del sistema gas nazionale nel sistema gas europeo e dai rapporti di interdipendenza economica più stretti coi paesi produttori. Certamente l'introduzione di una pluralità di fornitori in grado di creare effettiva concorrenza nel settore del gas è un compito arduo. In generale, il passaggio da monopolio a concorrenza – si vede nell'esperienza di molti paesi – richiede il ricorso a strumenti specifici e transitori, come obblighi di scissione delle imprese, di cessione di capacità di produzione, di cessione di contratti di importazione o limiti alle quote di mercato. L'uno o l'altro di questi strumenti sono stati usati; in particolare si può fare riferimento al caso della Gran Bretagna per quanto riguarda il gas.

Lo schema di decreto legislativo proposto dal Governo prevede un doppio vincolo alla quota di mercato dell'Eni e impone che dopo il 2003 nessun soggetto possa, direttamente o indirettamente, superare un limite del 70 per cento del mercato per quanto riguarda le immissioni di gas nella rete ad alta pressione e del 50 per cento per quanto riguarda la vendita sul mercato finale, calcolati al netto delle perdite e dell'autoconsumo. Ci siamo chiesti quanto siano incidenti questi tetti sul ruolo dell'Eni S.p.A. Stime preliminari (in allegato alla memoria) indicano che i tetti previsti dallo schema di decreto legislativo non sarebbero difficili da rispettare e probabilmente non richiederebbero significative modifiche degli impegni *take or pay* assunti nei contratti stipulati dall'Eni S.p.A. Più in particolare (per ragioni di brevità non illustro la parte numerica, che resta comunque a disposizione) vi è un effetto prevedibile del tetto del 70 per cento sulle immissioni, per gli obblighi di *take or pay*, che può essere stimato nell'ordine di 6,3 miliardi di metri cubi nell'anno 2003, per poi ridursi e sparire rapidamente prima del 2008, quando il tetto non avrà più alcun effetto.

Questi risultati evidenziano che, nei primi anni di applicazione del tetto, l'Eni dovrebbe contenere la produzione nazionale, oppure rinviare una parte delle importazioni di qualche anno (con operazioni di *make up*, peraltro di uso frequente), oppure cedere ad altri operatori frazioni

della produzione nazionale o quote dei contratti di importazione o, infine, collocare il gas in eccesso su altri mercati o presso altri operatori in grado di assorbirlo. Naturalmente la dimensione della manovra, che già è modesta, potrebbe risultare ancora minore qualora la domanda crescesse più rapidamente di quanto indicato nell'ipotesi prudenziale da noi elaborata, che è praticamente coincidente con la previsione dell'Eni, mentre, ad esempio, quella di Edison è più dinamica.

Il tetto del 50 per cento risulta assai meno stringente. Complessivamente i tetti potrebbero essere resi più efficaci se fossero definiti non in valore fisso a partire dal 2003, ma con valori decrescenti gradualmente nel tempo. In un mercato integrato è da prevedere che, anche in seguito ad iniziative annunciate dalla Commissione europea, in particolare dal commissario professor Monti, i contratti *take or pay* possano essere progressivamente rinegoziati per rimuovere alcune clausole limitative della concorrenza che oggi contengono, come il vincolo a non cedere il gas al di fuori del territorio nazionale. Una rimozione di questa clausola limitativa della concorrenza faciliterebbe ulteriormente il rispetto dei vincoli e contribuirebbe significativamente alla creazione di un mercato europeo del gas naturale.

Altri ostacoli si frappongono all'ingresso di nuovi fornitori. In primo luogo i requisiti stringenti, e al limite discrezionali, previsti dal decreto legislativo per il rilascio delle autorizzazioni per le importazioni da paesi non membri dell'Unione europea. In particolare, lo stesso tipo di autorizzazioni si applicherebbe ad importazioni con caratteristiche tra di loro molto diverse come l'importazione da gasdotti esistenti, da nuovi gasdotti e da terminali di rigassificazione.

In secondo luogo, le norme previste dal decreto per la tutela del diritto di accesso alla rete potrebbero da sole non risultare sufficienti. La previsione che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas debba limitarsi a segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato possibili violazioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287, appare ridurre il diritto all'accesso a condizioni non discriminatorie previsto dalla legge 14 dicembre 1995, n. 481, e dall'articolo 44 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché la promozione della concorrenza, prevista dalla legge 14 dicembre 1995, n. 481, come compito specifico delle Autorità di regolazione, alla mera repressione degli abusi di posizione dominante o degli accordi restrittivi della concorrenza che dovessero essere riscontrati: strumento di lenta e difficile attuazione, atto a garantire il buon funzionamento di una concorrenza già esistente. Vi è quindi un rischio che una posizione di monopolio, che non aveva una veste giuridica, venga consolidata proprio quando, ad opera della direttiva europea e della legislazione nazionale di recepimento, si intende aprire il settore gas alla concorrenza.

Un terzo possibile ostacolo alla molteplicità dei fornitori è rappresentato dall'obbligo per i nuovi entranti di dotarsi di capacità di stoccaggio, sia strategico che di modulazione, con ubicazione esclusiva nel territorio nazionale, quando invece si stanno presentando opportunità per l'acquisto di servizi di stoccaggio a prezzi competitivi in altri paesi europei. Va ri-

levato che, secondo lo schema di decreto legislativo, il corrispettivo per lo stoccaggio strategico a carico dei soggetti importatori non verrebbe stabilito sulla base di tariffe determinate dall'Autorità, come nel caso degli stoccaggi di modulazione, ma lasciato alla libera contrattazione tra le parti.

Per quanto riguarda l'accesso e l'uso del sistema gas nazionale, in particolare relativamente alle reti e alle infrastrutture di trasporto, la capacità di trasporto di gas naturale sul territorio nazionale dovrà aumentare per far fronte alla prevista crescita della domanda. Affinchè ciò avvenga in modo compatibile con la promozione della concorrenza, è necessario che siano garantite a tutti gli operatori uguali opportunità anche nello sviluppo delle reti e nell'apprestamento di capacità di trasporto aggiuntive e integrative.

Lo schema di decreto legislativo introduce il concetto di sistema del gas comprendente le reti di trasporto ad alta pressione e di distribuzione, gli impianti di gas naturale liquefatto ubicati nel territorio nazionale e gli impianti che forniscono servizi accessori, tra cui quelli di stoccaggio. Ovviamente vi è un ostacolo all'accesso a questo sistema, rappresentato dalla presenza di un operatore integrato che controlla l'accesso e l'uso del sistema, che viene superato con la scelta dell'accesso regolato effettuata dalla legge di delega e con la separazione societaria, disposta dallo schema di decreto legislativo.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha accolto con favore la decisione del Governo di attuare la separazione societaria, che sembra facilitare il conferimento alla prevista società per la rete delle funzioni di gestione coordinata della rete interconnessa di trasporto nazionale e delle funzioni di dispacciamento che sono necessarie per la formazione di un mercato concorrenziale. La soluzione della separazione societaria favorisce il crearsi di una fiducia nell'imparzialità dei comportamenti, condizione necessaria perché le imprese investano e il sistema risponda alle esigenze del Paese e agli interessi dei nuovi entranti. In prospettiva l'Eni S.p.A stessa o altri soggetti anch'essi interessati dalla separazione societaria potrebbero essere disposti a ricercare forme di separazione proprietaria da avviare in relazione a sviluppi del mercato e delle strategie di approvvigionamento che rendano possibili e promuovano la piena integrazione e interoperabilità delle grandi dorsali, la realizzazione di *interconnector* transazionali e di *hub* nazionali, anche per mezzo di nuove intese produttive, tenendo a tale fine conto delle opportunità offerte dalla favorevole collocazione geografica dell'Italia e dalla sua duplice integrazione nel mercato interno europeo e nell'area mediterranea.

L'accesso e l'uso regolato del sistema gas richiedono che la determinazione delle tariffe per il trasporto e per i servizi interconnessi, ivi inclusi il dispacciamento e lo stoccaggio, avvenga a cura dell'organo di regolazione; ciò è appropriato, secondo la migliore teoria e prassi della regolazione. Le modalità e i procedimenti che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas segue nel prendere le sue decisioni costituiscono una garanzia di im-

parzialità, di tutela dei soggetti interessati e di aderenza agli orientamenti indicati dal Parlamento e dal Governo.

La legge n. 481 del 1995 prevede che, nel definire il sistema tariffario, l'Autorità tenga conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo; prevede inoltre che lo stesso Governo, nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria, indichi il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità. L'ulteriore previsione che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato detti all'Autorità criteri per la determinazione tariffaria relativa al trasporto del gas non sembra quindi rafforzare le già sufficienti garanzie di aderenza del sistema tariffario agli obiettivi indicati da Parlamento e Governo, mentre potrebbe introdurre aspettative di minore stabilità e di più debole coerenza interna del quadro regolatorio e tariffario, imboccando così una strada opposta a quella indicata dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, la cui validità è richiamata esplicitamente nell'articolo 41 della legge delega. Ma, oltre alle tariffe per l'accesso e l'uso del sistema del gas, sono necessarie regole tecniche, convenzioni, codici di comportamento e via dicendo.

Per quanto riguarda l'attività di stoccaggio, l'Autorità ritiene opportuno che si delinei, più chiaramente di quanto non faccia lo schema di decreto legislativo, l'inizio di una transizione verso il mercato. La funzione di stoccaggio, che è funzionale al trasporto e alla distribuzione del gas, deve essere separata da quella di coltivazione mineraria. L'uso delle reti di trasporto da parte dei soggetti fornitori, grossisti e clienti idonei, sarebbe più efficace ai fini della liberalizzazione del mercato del gas se accompagnato dall'accesso diretto a servizi di stoccaggio. Si auspica, quindi, che vi siano nel decreto legislativo misure atte a favorire la creazione di un mercato degli stoccaggi. Peraltro lo stoccaggio si configura oggi, a tutti gli effetti, come monopolio naturale da sottoporre a regolazione.

Terza grande esigenza è l'apertura del mercato dei consumi finali. L'Autorità accoglie positivamente la decisione del Governo di estendere il riconoscimento della condizione di idoneità il più rapidamente possibile a tutte le categorie di utenti finali, in modo indipendente dalle loro dimensioni o tipologia di attività. Ciò appare opportuno per almeno tre ordini di motivi. Innanzi tutto perché la formazione di un mercato libero ha effetto propulsivo sulla formazione di un'offerta concorrenziale. In secondo luogo perché l'unificazione del mercato europeo dell'energia e la proiezione delle imprese in una dimensione internazionale vengono favorite. Non si dimentichi che la piena affermazione del principio di reciprocità per le forniture sul mercato italiano della gas giocherebbe a favore delle imprese nazionali; va infatti tenuto presente che le imprese del settore del gas nei paesi nei quali il riconoscimento di idoneità viene esteso nel modo più ampio possibile godono di una posizione di vantaggio nella competizione europea. In terzo luogo vanno considerati la struttura della domanda, per il peso crescente che ha in Italia l'uso termoelettrico, e la diffusione delle imprese di medie e piccole dimensioni. In Italia esistono oltre 50.000 imprese di medie e piccole dimensioni con consumi di gas naturale che non



raggiungono i 200.000 metri cubi per anno e che pagano prezzi anche oltre due volte superiori a quelli pagati dalle imprese italiane di maggiori dimensioni o da equivalenti imprese localizzate in altri paesi europei.

È importante che l'estensione dell'idoneità alla totalità dei consumatori sia accompagnata da misure di tutela. È infatti presumibile la permanenza di soggetti in posizione dominante sul mercato tale da rendere improbabile un'immediata ed effettiva disponibilità di offerte concorrenti tra cui il consumatore potrebbe scegliere, soprattutto il piccolo consumatore, ed è improbabile che quest'ultimo sappia attrezzarsi improvvisamente a confrontare la molteplicità delle offerte. È quindi opportuno che i clienti precedentemente soggetti a tariffa amministrata possano mantenere l'opzione di rimanere sotto l'ombrello della protezione tariffaria. È altrettanto necessario che venga mantenuto un regime di sorveglianza sull'avviamento del nuovo regime di mercato a tutela degli utenti, così come viene confermato dall'esperienza di altri paesi. Mi riferisco in particolare al Regno Unito dove - a più di 10 anni dall'avvio della liberalizzazione e due anni dopo il riconoscimento di idoneità a tutti i clienti - è appena iniziato il dibattito sull'opportunità di eliminare il tetto massimo imposto ai prezzi del gas destinato ai piccoli consumatori.

Circa l'attività di distribuzione, l'Autorità valuta positivamente la separazione societaria delle attività di distribuzione del gas naturale sulle reti locali da tutte le altre attività del settore del gas. Vi sono naturalmente problemi, anche di raccordo, tra questo decreto legislativo ed il disegno di legge sulla riforma dei servizi pubblici locali. Mi limito a far presente che la clausola restrittiva, secondo la quale verrebbero escluse dalle gare le imprese che hanno acquisito affidamenti diretti per la distribuzione di gas o anche solo per la fornitura di altri servizi locali, introdurrebbe un impedimento ad una significativa partecipazione di imprese alle gare ed una discriminazione a favore delle imprese di piccole dimensioni.

Il sistema tariffario è in via di avanzata messa a punto da parte dell'Autorità. Preoccupa a questo riguardo la possibilità che vengano riconosciuti in linea di principio, ma non precisamente, determinati costi incagliati, i cosiddetti «*stranded cost*», per i quali si aprirebbe anche in sede di determinazione tariffaria una quantità di controversie di non facile soluzione.

Concludo, scusandomi per aver utilizzato molto tempo nella mia esposizione, ribadendo che in un contesto liberalizzato le funzioni di indirizzo e programmazione rimangono affidate al Parlamento, al Governo e, ove appropriato, alle amministrazioni locali. Nell'ambito di questo quadro di riferimento si individua il ruolo nel quale si sostanziano gli interventi dell'Autorità di regolazione e per parte nostra siamo intenzionati ad applicare con il massimo scrupolo i compiti che ci vengono affidati. Con i miei colleghi qui presenti vi ringrazio per l'attenzione, dichiarando la nostra disponibilità a rispondere alle domande che vorrete porci.

PRESIDENTE. Invito i colleghi che intendano porre domande o richieste di chiarimento ai nostri ospiti a prendere la parola.

CARPI. Signor Presidente, ho ascoltato le considerazioni del presidente Ranci con la stessa attenzione con cui avevo avuto modo di leggere le indicazioni fornite al Governo dall'Autorità in occasione dell'elaborazione del decreto legislativo. Sarebbero moltissime le questioni da discutere, riguardanti anche aspetti specifici del decreto legislativo che, a mio avviso, può essere migliorato e precisato. Vorrei però adesso limitarmi a riprendere alcune delle grandi problematiche evidenziate dal presidente Ranci che, peraltro, corrispondono ad aspetti che mi stanno particolarmente a cuore, anche in considerazione della relazione che dovrò sottoporre all'attenzione della Commissione.

Vorrei, ad esempio, avere un'opinione dell'Autorità per quanto riguarda la fissazione del tetto del 70 per cento per l'approvvigionamento del gas, che a mio avviso rappresenta un limite un po' aleatorio e in proposito faccio l'esempio di un'impresa che prende il gas in Libia e lo trasporta fino al confine per poi venderlo ad un'altra società. Nel merito si potrebbe pensare ad un'altra ipotesi, e cioè all'introduzione di un obbligo di cessione da parte dell'operatore dominante di una quota della produzione nazionale. Tale ipotesi forse avrebbe il vantaggio – ne chiedo conferma al presidente Ranci – di creare effettivamente mercato e prezzi nel sistema-gas-paese. Mi chiedo quindi se non sia configurabile in tal senso una norma aggiuntiva o sostitutiva più stringente ed anche più efficace.

Ritengo inoltre che debbano essere considerati con grande attenzione i contratti *take or pay*, non soltanto per la natura di tali contratti, che vedono coinvolti anche altri paesi, ma proprio alla luce del problema della sicurezza degli approvvigionamenti. Si tratta di un tema che credo vada sottolineato. Ad esempio, i dubbi espressi da lei, presidente Ranci, sugli obblighi speciali previsti per eventuali importatori extracomunitari si basano su una difficoltà all'accesso, gli obblighi di stoccaggio, eccetera. In realtà, nel giro dei prossimi anni noi registreremo un grosso aumento di quote di gas, con il 90 per cento di importazione, quindi con una forte fragilità. Tanto più che noi abbiamo fatto la scelta di privilegiare, ad esempio nella tassazione ambientale, il gas rispetto al carbone. Un chilogrammo di CO<sub>2</sub> è sempre un chilogrammo di CO<sub>2</sub>, ma se lo produce il carbone viene multato, mentre se viene prodotto dal gas viene multato in misura minore. La scelta per il nostro Paese è stata quella di privilegiare il gas, anche a sfavore di forme di diversificazione. Non spetta a me entrare nel merito, però così è. Fatta una scelta di questo tipo da parte del Paese, che ha a monte anche la rinuncia al nucleare, è del tutto evidente che si pone un problema di sicurezza negli approvvigionamenti e di certezze. E il Governo ha ritenuto di introdurre alcuni ostacoli verso nuovi importatori come elemento di sicurezza per il sistema-paese. Vorrei sapere quanto l'Autorità ritiene congruo questo atteggiamento in termini di sicurezza, non in termini di libertà di mercato. Cioè, questi sacrifici in termini di libertà degli accessi sono congrui ad assicurare sicurezza al sistema-paese?

Per quanto riguarda la separazione societaria, io non so se in altri paesi sia stata adottata. Per quanto riguarda la rete, la separazione socie-

taria crea in alcuni qualche perplessità in termini, ad esempio, di indebolimento del monopolista uscente, di Eni, ad esempio, sul mercato internazionale; ma non ne faccio una questione, non è questo il punto. In termini di trasparenza di funzionamento del sistema dal punto di vista concorrenziale, noi ci siamo confrontati – ricordo bene, è stata una discussione feroce – sulla proprietà della rete elettrica ed io ricordo che l’Autorità era favorevole ad una separazione proprietaria per assicurare l’assoluta indipendenza del sistema, con molte ragioni anche. È stata fatta la scelta di assicurare il funzionamento e l’indipendenza del sistema elettrico attraverso la neutralità del gestore, lasciando la proprietà. Io vorrei sapere da voi se è sufficiente nel sistema gas la separazione societaria, non proprietaria, senza un gestore neutro, sia esso consortile, sia esso quello che si vuole. È vero che dal punto di vista delle tecnologie, delle tecnicità, è molto più facile per il proprietario gestore influire sulle dinamiche di mercato, favorire una soluzione o l’altra nel sistema elettrico per le tecnicità del sistema elettrico, mentre nel sistema gas è sufficiente la separazione societaria ad assicurare la neutralità. Io so che alcuni operatori sono in dubbio su questo. Quando noi ci sentiremo dire da qualche grosso attore del mercato, potenziale o già attivo, che non gli basta, non è sufficiente, dobbiamo credergli, o dobbiamo pensare che invece sia sufficiente quello che è previsto dal decreto?

Lei, presidente, ha detto che è pleonastico e addirittura controproducente il fatto che vengano previsti degli indirizzi per quanto riguarda la tariffazione. Io non credo che quella che è stata adottata sia la dizione migliore. Ricordo che, a differenza che per il gas, noi non interveniamo su leggi che ci sono già; di fatto cogliamo l’occasione del recepimento della direttiva e andiamo molto al di là perché facciamo una legge generale sul gas, che non c’era. Io personalmente riterrei che sarebbe importante che i criteri all’Autorità li dettasse direttamente la legge, il decreto legislativo, che il decreto legislativo contenesse gli indirizzi su cui poi l’Autorità lavora. Se questa è la soluzione, io sono del tutto d’accordo, è preferibile. Se questa non è la soluzione, data la delicatezza del sistema, mi rendo conto che quella che c’è nel decreto ha l’aria di essere una scelta di mediazione fatta all’ultimo momento, lo dico francamente. Vorrei sapere su questo la vostra posizione.

Tre ultime rapide domande. L’esclusione dalla separazione societaria degli imprenditori con meno di 100.000 utenti non vi sembra una smagliatura nel sistema? Non può comportare rischi? Per quanto riguarda gli *stranded costs*, su questo punto ci è stata posta una questione da tutti. Il Parlamento si trova di fronte ad una pressione fortissima perché questo tema venga introdotto. Vorrei da voi una parola molto incisiva al Parlamento su questo tema, che rischia di diventare, in termini di tariffazione, esplosivo.

Infine, per quanto riguarda il disegno di legge n. 4014, noi ci troviamo in forte difficoltà perché alcune obiezioni che ci sono state poste dai piccoli operatori che sono venuti in questa sede, sia pubblici che privati, sono però difficilmente affrontabili in questa sede da parte di questa

Commissione. Infatti, mentre il Parlamento sta varando una legge, sarebbe molto singolare che questa Commissione, nell'esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo, indicasse al Governo l'opportunità di rovesciarne i contenuti e di andare in direzione contraria. Quindi su questo punto un'indicazione dell'Autorità sulle possibili strade da intraprendere per evitare un impatto obiettivamente negativo del disegno di legge n. 4014 sul sistema del gas è senz'altro utile.

*RANCI.* Preciso che i quesiti posti investono problemi che non sono stati ancora oggetto di una meditazione collegiale, e dunque non c'è una posizione ufficiale dell'Autorità.

Per quanto riguarda il tetto del 70 per cento, non mi sento di negare che sia un po' aleatorio. Nessuno strumento da solo risolve la situazione: può essere utile, può essere usato bene o meno bene, dipende anche dal monitoraggio che verrà fatto. Un obbligo di cessione di quote della produzione nazionale può avere, come afferma il senatore Carpi, qualche vantaggio, anche se non è immune da triangolazioni artificiali; quindi, in generale, sarei orientato a ribadire che è l'insieme degli strumenti che può produrre un risultato, la loro gestione nel tempo e l'effetto cumulativo che, in un processo di liberalizzazione ben avviato su tutti i punti (offerta, domanda, accessi alla vendita), finisce con l'averlo.

Per quanto riguarda la questione della sicurezza, riteniamo non debba essere vista come alternativa alla libertà di mercato; sono esigenze diverse fra le quali va trovato un bilanciamento, perché proprio la libertà di mercato in molti settori (dalle materie prime in generale, al settore alimentare, e così via), una volta realizzata e con molteplicità di operatori, con facilità di canali di comunicazione, ha consentito di escludere dalle preoccupazioni della politica economica quella della sicurezza. La sicurezza di approvvigionamento delle materie prime era nelle preoccupazioni di questo Paese qualche decennio fa, oggi non ce ne preoccupiamo proprio perché il sistema è cresciuto in direzione di una molteplicità di operatori e quindi, tutto sommato, anche di sicurezza probabilistica. In questa prospettiva si può, con gradualità, far conto sulla maggiore sicurezza che deriva dall'operare in un mercato grande come quello continentale europeo, anziché piccolo come quello nazionale, dall'aver su quel mercato una molteplicità di operatori e, quindi, una forma assicurativa nei confronti di eventi che possono mettere a repentaglio l'approvvigionamento.

In questo senso va la nostra preoccupazione circa le autorizzazioni alle importazioni. Temiamo il rischio che una certa discrezionalità o un'eccessiva pesantezza di queste autorizzazioni ne faccia, anziché uno strumento per la sicurezza, un ostacolo allo sviluppo di quella libertà di mercato che, se è corretta, contribuisce alla sicurezza, perché è sempre meglio dipendere da tanti produttori che da uno solo. Allora, la forma nella quale questa previsione è contenuta nello schema di decreto suscita qualche preoccupazione in questo senso. Allo stesso modo non ci pare che i contratti di *take or pay* alla fine dovranno essere toccati in modo tale da mettere a repentaglio la sicurezza perché il tetto, come abbiamo visto,

opera marginalmente. Pensiamo quindi che possano essere mantenuti i fattori di sicurezza tradizionali e attuali, ma che vadano sviluppati anche altri fattori di sicurezza di tipo diverso, che richiedono un allargamento della gamma degli operatori.

Il senatore Carpi ha chiesto se la separazione societaria sia avvenuta in altri paesi; certamente nel Regno Unito la separazione societaria e proprietaria è stata un cardine ed ha posto problemi perché è stata realizzata troppo tardi.

Per quanto riguarda il quesito se sia sufficiente la separazione societaria, certamente il sistema del gas è diverso da quello dell'elettricità e le esigenze sono forse meno esasperate di quanto non siano quelle del dispacciamento minuto per minuto del sistema elettrico. Certo, in astratto la separazione proprietaria è migliore, ma non è escluso che la separazione societaria possa funzionare abbastanza bene, dipende da come viene esercitata la gestione di questa società, da quanti interlocutori di peso si troverà ad avere. Siamo convinti che, su tanti punti di questa discussione, si debba concludere che non stiamo cercando la soluzione in astratto ottimale, ma di avviare un processo che sicuramente è positivo, se ben condotto; l'importante è che il processo venga avviato, ci occupiamo del fatto che il primo passo sia ben fatto e possa preludere a passi successivi. La definizione dell'assetto, in astratto, ottimale probabilmente è un esercizio accademico.

Riguardo alle tariffe e ai criteri per la elaborazione delle stesse, introdurre i criteri nel decreto legislativo non sarebbe una novità. La legge n. 481 del 1995 già detta alcuni fondamentali criteri; il Governo ha avuto occasione, nel Documento di programmazione economico-finanziaria dello scorso anno, di dettarne di più specifici. Certamente il vantaggio di criteri contenuti in documenti aventi forza di legge è quello di una maggiore stabilità, perché il pericolo di una gestione dei criteri tariffari fatta da un soggetto carico di responsabilità politica, e quindi naturalmente portato a farsi carico di molteplici esigenze, è che gli investitori e gli operatori vedano nei criteri qualcosa che oggi ci può essere e domani no. Uno dei grandi vantaggi della regolazione moderna, quella che nel nostro Paese è attuata dalla legge n. 481, ma che ha riscontri importanti nell'elaborazione di pensiero e di prassi di tanti altri paesi, è che, per il buon funzionamento di questi settori e lo sviluppo stesso della concorrenza e delle imprese, occorre che il quadro tariffario sia stabile e per questo è necessario che i criteri, una volta stabiliti, non possano essere cambiati per il mutare anche comprensibile di maggioranze politiche, di circostanze esterne, di eventi, salvo quelli catastrofici ed eccezionali, che sono peraltro esplicitamente previsti nella legge n. 481. La variazione nel tempo di una tariffa per incorporare preventivamente gli incrementi di produttività attesi è uno strumento formidabile di incentivazione delle imprese all'efficienza. Infatti l'impresa sa che la tariffa diminuirà del 4 per cento l'anno prossimo, e quindi si attrezza per avere incrementi di produttività dell'ordine del 4,1 per cento, non del 3,9 per cento, perché solo in questo modo si ottengono dei profitti; tuttavia, se non vi è certezza di raggiungere il 4 per cento il

prossimo anno, il gioco non funziona più. Ritengo quindi che il problema sia la stabilità di questi criteri e l'esigenza che essi siano definiti in termini di obiettivi piuttosto che dal punto di vista degli strumenti. In tal modo, infatti, si giustifica il lavoro che le Autorità di regolazione svolgono per attrezzarsi tecnicamente al fine di ottimizzare, sul piano degli strumenti, il perseguimento degli obiettivi.

È proprio del potere politico indicare gli obiettivi, e in tal senso risulterebbe a mio avviso improprio se quest'ultimo entrasse nel merito della strumentazione, dal momento che è appunto in questo ambito che gli organi di regolazione possono garantire un apporto professionale funzionale proprio al miglior raggiungimento degli obiettivi politici che vengono indicati.

Vengo rapidamente alle ultime questioni che sono state sollevate. Ritengo, innanzi tutto, che la soglia inferiore alla separazione societaria debba essere vista in termini pratici; ovviamente è meglio se tale separazione ha luogo ed è altrettanto chiaro che da questo punto di vista le società molto piccole hanno dei problemi. È opportuno che la tendenza all'accorpamento delle gestioni troppo piccole ...

CARPI. A mio avviso andrebbero introdotti degli incentivi per favorire la tendenza all'accorpamento.

RANCI. Esattamente. In proposito riteniamo che, nonostante non siano stati predisposti specifici incentivi, già da oggi ne stiano operando comunque di efficaci. Faccio un esempio: la determinazione da parte della Autorità dei livelli obbligatori di qualità – che non ha il fine di accorpare le gestioni, ma di tutelare gli utenti – fa sì che elementari obblighi di commisurazione, di monitoraggio e di controllo diventino eccessivamente costosi per una gestione di piccole dimensioni e noi non reputiamo opportuno fare eccezioni rispetto a quella che è una garanzia dell'utente solo perché si è alla presenza di una piccola gestione. In tal modo, quindi, anche se indirettamente, mettiamo di fatto in opera un incentivo all'accorpamento. Considerazioni un po' più complesse, ma sostanzialmente analoghe, valgono anche per quanto riguarda la proposta tariffaria che avanza a breve.

Tornando al merito della questione, riteniamo che vi possa essere un insieme di elementi che inducono le imprese del gas – uso il termine «impresa» nella accezione più ampia possibile al fine di comprendere anche le gestioni dirette e comunali – ad accorparsi semplicemente perché è economico. Infatti, una tariffa viene formulata sulla base di costi *standard* all'interno dei quali le imprese più piccole possono avere difficoltà a rientrare; ebbene, al riguardo riteniamo che, a meno che non esistano ragioni diverse, oggettive, dovute magari alla distribuzione della popolazione sul territorio, il solo fatto di essere in presenza di un piccolo esercente non costituisca di per sé motivo per allontanarsi da un costo *standard* ragionevolmente calcolato. In tal caso, quindi, vanno introdotti degli incentivi all'accorpamento ed in questo ambito anche la soglia delle separazioni so-

cietarie può rappresentare un ostacolo minore perché più imprese supereranno tale soglia dovunque essa sarà collocata (ovviamente potrà essere posta anche su scalini decrescenti nel tempo).

Per quanto riguarda gli *stranded cost*, il senatore Carpi ha accennato a pressioni esercitate sul Parlamento da parte delle imprese, pressioni certamente legittime. Va però sottolineato che purtroppo i consumatori hanno meno strumenti per esercitare le loro altrettanto legittime pressioni, e in tal senso questa Autorità ritiene di avere un qualche compito di rappresentanza. In proposito, l'importante è che il riconoscimento dei costi, risultanti da scelte passate di investimento, non si tramuti impropriamente in una ricerca di puntelli all'economicità che le imprese non riescono a trovare in altro modo e quindi in un eccessivo onere sugli utenti, né si trasformi in una qualche disposizione inapplicabile o ingestibile. Infatti, di fronte a quasi un migliaio (750-800) di operatori, l'analisi accurata del mancato completo ammortamento di investimenti effettuati nel passato potrebbe risultare un compito di quelli che poi determinano una crescita degli adempimenti burocratici.

Vorrei infine fare una breve considerazione per quanto riguarda i collegamenti con il disegno di legge n. 4014. Premesso che, ovviamente, va cercato un coordinamento con tale normativa, desidero aggiungere che il settore del gas – che è l'unico di quelli di competenza di questa Autorità che viene considerato – è diverso da altri settori di servizi pubblici locali e per vari aspetti più vicino a poter realizzare il passaggio alla concorrenza. Infatti, se confrontato, ad esempio, con un servizio come quello di erogazione dell'acqua, il settore del gas presenta caratteristiche di maggiore idoneità rispetto ad un regime competitivo. In tal senso, quindi, sarebbe opportuno che le disposizioni di quadro che saranno previste nella legge sui servizi pubblici locali in generale non costituissero un freno alla trasformazione in senso concorrenziale di un settore che, rispetto ad altri, ha qualche maggiore possibilità. Da questo punto di vista, quindi, credo vi sia l'esigenza che le norme di carattere generale in materia di servizi pubblici locali abbiano carattere di disposizione di soglia, e cioè che possano essere superate, laddove farlo significhi garantire un miglior servizio all'utenza.

TRAVAGLIA. Signor Presidente, ritengo che tutti dovremmo essere d'accordo sul fatto che presupposto ed obiettivo di questa operazione di liberalizzazione sia quello di favorire consumatore finale. Sono dell'opinione che questo tipo di risultato lo si raggiunga soltanto se si realizzano degli obiettivi di vera efficienza che non rappresentino, quindi, semplicemente una redistribuzione dei costi da una parte all'altra, e cioè solo se la somma algebrica dei costi-benefici è superiore allo zero. Intendo dire che deve esserci un elemento di efficienza iniettato nel meccanismo, in caso contrario ribadisco che saremmo in presenza di una semplice redistribuzione di oneri e benefici.

Pertanto, proprio alla luce dell'obiettivo che ci siamo prefissi, sarebbe interessante verificare – dopo aver analizzato i vari segmenti di cui è com-

posta e in cui potrebbe essere scomposta la filiera produttiva – dove riteniamo di poter ravvisare gli elementi più positivi. Ad esempio, se si reputa che sul versante dell'approvvigionamento sia possibile ottenere dei miglioramenti, credo che sia assai problematico per delle imprese che hanno dimensioni notevolmente inferiori all'Eni, o molto meno radicate in termini di continuità di rapporto o di potere contrattuale, riuscire a spuntare dei contratti migliori (contratti che poi risultano molto onerosi, della durata di 10, 15 e 20 anni). I fornitori sappiamo quali sono, sono la Russia, l'Algeria, l'Olanda, la Libia, eccetera. È un'area che, secondo me, andrebbe spiegata meglio come possibilità di avere dei vantaggi in questo senso.

Per quanto riguarda la rete, io non vedo delle modifiche di tipo strutturale; la rete resterà sostanzialmente quello che è: 10.000 chilometri delle dorsali, 17.000 chilometri di tubi più piccoli. Vi chiedo, fra l'altro, se l'idea dell'accesso regolato, che mi pare non sia diffusissimo in Europa, consentirebbe degli elementi di maggiore liberismo. Se vogliamo fare un provvedimento che si ispiri al concetto di liberalizzazione, il fatto che l'accesso alla rete, che è un momento importantissimo, sia regolato introduce un elemento abbastanza importante di rigidità.

*RANCI.* Se non sbaglio è il Parlamento stesso che ha posto questo criterio nella sua delega.

*TRAVAGLIA.* Nessuno è perfetto. Io non mi ricordo di aver dato un contributo sostanziale a questo orientamento.

Vi sono poi molti altri elementi, come lo stoccaggio. Non credo che si potrebbe strutturalmente modificare questo tipo di meccanismo, perché si tratta di pozzi esausti. Anche qui di strutturale non si vede granché, si tratta soltanto di modifiche di rapporti al limite commerciale che devono trovare una loro giustificazione di utilità per il consumatore attraverso dei diversi equilibri. Forse un aspetto parastrutturale che è emerso durante la discussione potrebbe essere quello che, accorpando dei piccoli distributori, si può riuscire ad ottenere qualche economia di scala e che quindi su questo fronte ci possa essere qualche reale vantaggio. Analizzando i vari segmenti, io non riesco a ravvisare sostanzialmente gli elementi che ci dovrebbero rendere ottimisti sull'obiettivo finale: il vantaggio per il consumatore. Però siamo qui per analizzare la situazione ed è possibile che a delle analisi più approfondite questi elementi possano emergere con maggiore chiarezza.

*RANCI.* L'elemento cruciale – credo – nel guadagno per il consumatore o nel conseguire benefici maggiori nei costi è lo stimolo all'efficienza. Da un punto di vista strutturale gli impianti sono quelli che sono, i tubi sono quelli che sono, anche gli stoccaggi sono quelli che sono, ma la gestione dell'impresa può essere più o meno efficiente e nel tempo, in genere, si guadagna anno dopo anno in efficienza. Ma un'impresa guadagna in efficienza se è stimolata in qualche modo a farlo.



I mercati protetti non sono mai uno stimolo; la concorrenza è uno stimolo migliore.

Noi riteniamo che un vantaggio immediato, o abbastanza a breve termine, per i consumatori deriverebbe da una sostanziale apertura del mercato perché riscontriamo che abbiamo prezzi più alti per la stessa merce, anche tenuto conto delle diverse condizioni geografiche. E del resto che ci siano margini insolitamente elevati nell'attività di servizio del gas nel suo insieme dentro il bilancio dell'Eni rispetto ad altri operatori energetici mondiali è accertato. Vi è uno squilibrio certamente all'interno del bilancio dell'Eni tra i margini della gestione gas e i margini delle altre attività, che sono considerevolmente più stretti. Allora, questo vantaggio per i consumatori naturalmente potrà essere conseguito con una certa gradualità, affinché l'evoluzione dell'Eni alla ricerca di migliori margini sulle altre operazioni o sull'internazionalizzazione delle sue operazioni del gas abbia tempo di avvenire; però questa possibilità è minima. Ma, al di là del vantaggio misurato in un momento nel tempo, nelle differenze fra i prezzi o fra i margini, è lo stimolo ai guadagni di efficienza nel tempo la cosa che conta. Noi viviamo ormai in un'economia in cui la velocità degli adattamenti è tutto, è quello che garantisce la sopravvivenza delle imprese e dei posti di lavoro per la generazione dei nostri figli. Sarà importantissima la velocità e la capacità di adattamento delle imprese che ci sono, o di quelle che entreranno, o di quelle che sorgeranno; un sistema è fatto di tante imprese diverse e non è necessario che tutte siano nazionali o grandi. L'importante è che abbiano nel contesto una convenienza ad investire, ad operare e a crescere.

*GARRIBBA.* Vorrei aggiungere qualche considerazione a quanto è stato detto dal presidente Ranci in merito alla domanda del senatore Travaglia. Si sta giocando con la liberalizzazione del settore del gas nazionale anche la liberalizzazione del sistema elettrico. Va tenuto presente che il futuro del Paese è in larga misura affidato a come il Paese riuscirà ad approvvigionarsi di gas naturale e come il gas naturale verrà utilizzato all'interno del sistema nazionale. La generazione nuova di energia elettrica dipenderà in gran parte dalle tecnologie che usano il gas con il ciclo combinato. Stiamo parlando di investimenti: tenendo conto delle proiezioni, all'anno 2010 potranno essere nell'ordine di parecchie decine di migliaia di miliardi. In questa prospettiva riteniamo importante che ci sia un sistema concorrenziale aperto e che questo sistema crei delle opportunità di nuovi investimenti, la formazione di nuove capacità imprenditoriali e quindi di nuove alleanze produttive su scala europea e anche al di fuori dell'Europa.

A questo riguardo ritengo anche importante rivisitare gli aspetti della sicurezza come sono affrontati dallo schema di decreto legislativo all'articolo 3, con riferimento in particolare alle importazioni da paesi non appartenenti all'Unione europea. Ci sembra che lo schema di decreto legislativo, peraltro ponendo delle condizioni importanti per quanto riguarda le importazioni proprio per garantire il Paese, in realtà poi consideri sullo

stesso piano importazioni tra di loro molto diverse, come quelle che potranno avvenire attraverso gasdotti esistenti, o attraverso nuovi gasdotti, e le importazioni che potranno avvenire – è questo secondo noi un aspetto di grandissima importanza – attraverso i terminali di rigassificazione. In particolare, le importazioni che potranno avvenire attraverso i terminali di rigassificazione sono importazioni che provengono dal cosiddetto mercato internazionale libero, perché i punti di partenza possono essere tra di loro molto diversi e in concorrenza e quindi sono, al limite, delle importazioni più sicure e comunque diverse dalle altre.

TRAVAGLIA. In quantitativi più limitati, probabilmente.

GARRIBBA. È difficile dire quali saranno i ruoli che le diverse forme di approvvigionamento potranno avere in una prospettiva di lungo periodo, da qui a 10 o 20 anni. Indubbiamente i punti da cui il Paese può approvvigionarsi attraverso gasdotti sono oggi relativamente pochi; sostanzialmente si tratta di tre aree, quella mediterranea, il sistema russo e quello del mare del Nord, in particolare la Norvegia. Se invece si considera questa prospettiva, alla quale peraltro l'Unione europea fa riferimento nelle sue proiezioni di lungo periodo, abbiamo un ampliamento delle condizioni di provenienza del gas, ovviamente con altre condizioni di economicità e competitività.

Un'ultima osservazione riguarda la questione della separazione societaria e proprietaria delle reti. In proposito mi permetto di osservare che vi è una differenza fondamentale tra il caso del gas e quello dell'energia elettrica. Nel primo eravamo di fronte ad una società per azioni pubblica, nel caso del gas di fronte ad una società per azioni, quale l'Eni, che ha il 65 per cento di valori azionari sul mercato. C'è da chiedersi anzi perché l'Eni stessa non abbia già operato nel senso di una separazione societaria delle reti, tenendo conto che i grandi soggetti che operano sul mercato del gas possiedono reti e, eventualmente, altre società in partecipazione e questa logica consente anche di distribuire e di bilanciare gli investimenti, ma queste sono scelte che appartengono al gruppo Eni.

Si pone tuttavia – e mi sembra che l'aspetto, di grande importanza, sia stato sottolineato dal senatore Carpi – il problema della cosiddetta gestione della rete nazionale. Lo schema di decreto legislativo risolve il problema della gestione prevedendo tariffe all'articolo 23, un accesso regolato all'articolo 24 e – questo è un aspetto di grande rilievo – un'interoperabilità tra reti all'articolo 25. Allora la separazione societaria della rete consente di affrontare meglio i problemi della interoperabilità nell'interesse dei diversi operatori che potranno intervenire sul mercato, ma questo insieme di condizioni consente la cosiddetta gestione neutrale ed indipendente della rete di trasporto del gas ad alta pressione nazionale.

AMMASSARI. Sui contratti *take or pay* mi sembra importante ricordare che anche la Commissione europea sta approfondendo questo aspetto. Ci sono alcune norme contrattuali che impediscono la cessione territoriale

delle quantità che vengono impegnate tra rapporti contrattuali; credo che questo rappresenti un impedimento alla concorrenza e quindi l'attenzione che viene posta su questa modalità, certamente in grado di assicurare il venditore e di garantire all'acquirente forniture per lunghi periodi di tempo, può rappresentare tuttavia un impedimento all'apertura del mercato alla concorrenza.

Quanto agli *stranded cost*, credo che occorra fare attenzione perché nel settore elettrico in qualche modo gli *stranded cost* sono stati compensati con la rendita idroelettrica. In questo caso occorrerebbe prestare molta attenzione a quelli che sono stati, per esempio, gli aumenti dei fondi di dotazione accordati all'Eni in relazione all'aumento della metanizzazione nel Mezzogiorno; sulla stessa dorsale furono offerti incentivi notevoli all'Eni, quindi, nella misura in cui si affronta il problema degli *stranded cost*, è necessario considerare anche gli incentivi e gli incrementi dei fondi di dotazione che sono stati accordati.

PRESIDENTE. Ringrazio gli intervenuti per il contributo offerto ai nostri lavori.

Dichiaro chiusa l'audizione e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 13,20.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. GIANCARLO STAFFA

